



## **Delibera della Giunta Regionale n. 769 del 28/12/2016**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 3 - UOD Prevenz.ne igiene sanit-prev.ne e tutela salute ambienti vita e lavoro

Oggetto dell'Atto:

**CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE PER L'ANNO 2017 AI SENSI DEL D.LGS. N°116 DEL 30 MAGGIO 2008 E DM 30.3.2010**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE attuata con DPR 470/82, stabilisce nuove norme in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione delle acque destinate alla balneazione;

**VISTO** il Decreto Interministeriale di attuazione del succitato d.lgs. n. 116/08 sottoscritto in data 30/03/10 che definisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione.

**CONSIDERATO** che

- a) ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 116/08 compete alla Regione:
1. l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
  2. l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
  3. l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
  4. la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 116/08;
  5. la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
  6. l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
  7. le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
  8. l'informazione al pubblico ai sensi dell'art 15;
- b) ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 116/08 sono di competenza comunale:
1. la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
  2. la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
  3. la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
  4. l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui all'art. 15, lett. c), e) e f) dell'art. 15;
  5. la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui all'art. 15, lett. c) dell'art. 15;
- c) ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 30/03/2010 i Comuni trasmettono i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dall'Arpac, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, quale struttura di supporto tecnico per la Regione Campania, per posta elettronica al Ministero della Salute ed alla Regione Campania.

**ATTESO** che:

- a) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 116/08 rientra nelle competenze regionali (art.4 d.lgs 116/08);
- b) la valutazione delle acque è effettuata dall'ARPA Campania sulla base della serie dei dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa alla stagione balneare appena conclusa e alle tre

- stagioni balneari precedenti, con un set di dati comprendente almeno 16 campioni (art.7, comma 2, lett.c) e comma 4 del d.lgs. 116/08);
- c) a seguito della valutazione (art.7 d.lgs. 116/08) le Regioni classificano ogni anno le acque secondo quattro classi di qualità: scarsa, sufficiente, buona, eccellente (art.8, comma 1 del d.lgs. 116/08);
  - d) per le acque di nuova individuazione o per le acque che è stato possibile riaprire alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento è assegnata la codifica "nuova classificazione", ovvero "acque nuove" per le quali non è ancora possibile determinare una classificazione, così come definito in tabella 2 dell'all. F del DM 30.3.2010 (Decreto attuativo del d.lgs 116/08) e nel Documento UE: "Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC" che le definisce come acque "new".;
  - e) per le acque di "nuova classificazione", sopra citate, la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, c. 4 e 5 del d.lgs. 116/08).

**RILEVATO che** l' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), quale struttura di supporto tecnico per la Regione Campania, ha provveduto alla valutazione e alla classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione con le modalità di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 116/08 i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n 80842 del 21/12/2016, recepita agli atti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR con prot. 830205 del 21/12/2016, in riscontro alla richiesta regionale cfr nota prot. n. 771177 del 25/11/2016.

#### **PRESO ATTO che**

- a) tutte le acque la cui classificazione è risultata eccellente, buona, sufficiente e quelle definite "nuova classificazione" sono da considerarsi balneabili ad inizio stagione balneare, ma suscettibili a divieto temporaneo di balneazione in caso di esiti sfavorevoli durante la campagna di monitoraggio;
- b) la classe di qualità per le acque individuate come "nuova classificazione" sarà assegnata al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari ( art. 7, comma 4 e 5 del d.lgs 116/08);
- c) le acque di balneazione classificate come acque di qualità "scarsa" e, pertanto, vietate temporaneamente alla balneazione, devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116/08, ovvero devono essere adottate le seguenti misure:
  - 1. adeguate misure di gestione, incluso l'ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
  - 2. individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo "sufficiente";
  - 3. adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
- d) nel principio di massima tutela del bagnante è opportuno istituire controlli con frequenza maggiore e prevedere eventuali campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza di zone con potenziale rischio di inquinamento.

**RITENUTO che** è necessario provvedere, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 116 del 2008, alla valutazione e classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore come dalla allegata tabella, elaborata dall'ARPAC sulla base della elaborazione statistica dei risultati analitici delle ultime quattro stagioni balneari.

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare l'elenco della classificazione delle acque di balneazione riportato nell'allegato n.1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'attribuzione della classe di qualità al completamento del set di dati, comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, comma 4 e 5 del d.lgs. 116/08), per le acque riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento;
3. di assegnare alle acque di cui al punto 2, nelle more del completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, la codifica di "nuova classificazione", (cfr tabella 2 dell'all. F del DM 30.3.2010 e Documento UE: "Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC" definite come acque "new");
4. di stabilire che le acque classificate "scarse" e, pertanto, vietate alla balneazione, devono essere normalmente monitorate ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116/08;
5. di stabilire che nel principio di massima tutela del bagnante, l'ARPA Campania dovrà programmare controlli con frequenza maggiore e dovranno essere previsti eventuali campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza delle zone ad eventuale rischio di inquinamento;
6. di rinviare a successivo ed apposito atto deliberativo, entro la data stabilita del 1°marzo 2017, l'approvazione dell'elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2017, con contestuale trasmissione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 116/08;
7. di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
8. di stabilire che i Comuni trasmettano i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, quale struttura di supporto tecnico per la Regione Campania, per posta elettronica al Ministero della Salute ed alla stessa Regione;
9. di inviare la presente deliberazione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ed all'ARPAC per quanto di rispettiva competenza;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento con allegato sul BURC e sul portale della Regione Campania.